



I “BECCHINI” DELLA STORIA DELL’ARTE:

GLI ARCHIVI DI ARTISTI SCOMPARI di Fabrizio Lemme

Come ho scritto più volte su questa rivista, nel nostro ordinamento giuridico la professione di “critico d’arte” è libera ed aperta a tutti: chiunque può scrivere *expertises* in materia storico-artistica e chiederne il pagamento, anche il mio portiere o l’operatore ecologico.

L’art. 41/1 Cost., infatti, prevede la libertà dell’iniziativa economica privata e la riserva di legge per ogni sua limitazione, coordinata a fini di utilità sociale. Ma nessuna legge disciplina l’attività del critico d’arte - con la conseguenza che quanto non è limitato è intrinsecamente libero - ed è restato senza seguito l’art. 9 della Legge Pieraccini (quella sulla contraffazione di beni culturali, che porta il n. 1062/71 e che è rifluita nell’art. 127 T.U. 490/99) ove è prevista come imminente la costituzione di un “albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte”.

La conseguenza è che, come dicevo all’inizio, chiunque possa fare *expertises* od autentiche di opere d’arte ed ho personalmente conoscenza di due veterinari che si occupano di beni culturali (l’uno, nell’arte antica, l’altro, in quella contemporanea): aggiungo, con risultati di notevoli livello e professionalità. C’è, pertanto, da chiedersi se l’albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte sia effettivamente così necessario: quando si tratta di dirimere una controversia giudiziaria, infatti, l’art. 9

citato prevede che, normalmente (anche se non necessariamente) il Giudice debba avvalersi delle persone indicate dall’Amministrazione dei Beni Culturali e, negli altri casi, è la “comunità” a selezionare coloro che siano ritenuti “i migliori”.

Penso ad Ester Coen e ad Enrico Crispolti, di gran lunga i maggiori esperti del Futurismo; a Pia Vivarelli, che conosce come pochi l’Astrattismo italiano, quello di Licini, di Magnelli; a Daniela Fonti, grande studiosa di Severini, ecc..

E potrei continuare, ma finirei... proprio con l’elaborare un albo privato di esperti: e questo non è nelle mie intenzioni e tantomeno, nella mia autorevolezza.

Tutto bene, dunque: la latitanza del legislatore è da considerare *pour cause* e non è male che in materia sia la *communis opinio* a selezionare, tra tutti coloro che si offrono, quelli da considerare i migliori. Ma vi sono due fenomeni che debbono essere, ancora una volta, stigmatizzati e contrastati.

Il primo: non basta esser figlio, coniuge, nipote o addirittura - come nel caso di Modigliani - genero dell’artista, per accampare una sorta di diritto di esclusiva in riferimento alle opere di un artista scomparso.

L’ho detto più volte ed ancora una volta lo ripeto: un “diritto di autenticazione del vero e del falso”, indiscutibile e senza appello, non spetta neppure



all'artista vivente. Questo è chiaramente affermato nell'art. 9/2 della già citata Legge Pieraccini, che recita testualmente: *"Nei casi di opere d'arte moderne e contemporanee, il Giudice è tenuto... ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma"*. Dal che si desumono due conseguenze: l'artista è **testimone**, non giudice inappellabile e, come in ogni caso, la sua testimonianza è liberamente apprezzata dal Giudice, che può andare anche in contrario avviso. Ma, soprattutto, gli eredi non sono neppure testimoni e quindi la loro opinione, sul piano del diritto, **non è assolutamente privilegiata**.

Quindi, quando figli, nipoti, amanti, coniugi sopravvissuti, pretendono di legiferare in materia di attribuzioni, bisogna rispondere con il famoso appello di Francesco Paolo Borrelli: *"resistere, resistere, resistere"*!

Secondo: vi è una pratica che si sta diffondendo, con effetti di creare autentiche rendite di posizione, quando non strumenti selettivi arbitrari e ricattatori. Alludo agli archivi di artisti scomparsi, che quotidianamente sono formati da parte di personaggi più o meno qualificati, i quali, per rivendicare (come ho detto, del tutto arbitrariamente) una posizione privilegiata, cooptano al loro interno parenti degli artisti scomparsi. La *"doupérie"* arriva al punto che, a volte, gli archivi sono accompagnati dalla aggettivazione "legali",

che induce in errore i non addetti ai lavori, portati ancora di più a convincersi che tali archivi siano **gli unici soggetti legittimati ad autenticare o smentire**.

Ricordo, nel caso già richiamato di Modigliani, che un archivio formatosi a Parigi si qualificava "legale" per investitura ricevuta... dal genero dell'artista, ossia, da un soggetto che non era portatore neppure del diritto morale d'autore.

La prassi denunciata sta diventando talmente diffusa, da creare un vero **perturbamento nel mercato**. Vi sono personaggi che, al comodo riparo di una Fondazione (che reca il nome dell'artista scomparso e magari ne è erede), pretendono di legiferare sul buono e sul falso e addirittura perseguono con denunce chi, **con molta maggiore autorevolezza scientifica**, eserciti il proprio mestiere. Contro questa prassi è necessario insorgere: essa inquina il mercato non meno dei falsi artistici, anche perché più subdola e strisciante.

Mi rivolgo, quindi, al Ministro Urbani, perché intervenga con una legge in senso formale, che disciplini la **costituzione degli archivi**, ponendo dei limiti ben precisi. Essi dovrebbero, a mio avviso, essere autorizzati dal Ministro dei Beni Culturali, previo parere favorevole del Comitato di Settore, fondato sulla verifica della serietà scientifica dell'iniziativa. A tal fine, dovrebbe essere richiesta la costituzione - all'interno dell'Archivio - di un Comitato Scientifico, presieduto da un Professore



Universitario di Arte Contemporanea con, al suo fianco, due esperti di chiara e comprovata fama.

Peraltro, anche in tal caso, l'archivio non potrebbe avere un **diritto in esclusiva** di certificare le opere d'arte: la libertà del diritto di opinione esclude che, in ogni caso, sia possibile privilegiare anche una istituzione seria ed attendibile.

Il mercato ne uscirebbe certamente moralizzato e, soprattutto, preservato dagli abusi che abbiamo prima denunciato e che trovano nell'incultura giuridica il loro fondamento: si crede, infatti (e l'opinione è diffusa), che gli archivi abbiano, in esclusiva, un vero e proprio "diritto di vita o di morte". Viceversa, essi non hanno che un **diritto di opinione**: assolutamente libera, priva di qualsiasi privilegio, e - perdurando l'attuale stato di cose - sovente, del tutto mistificatoria.